

# REGOLAMENTO

## COMUNALE PER IL SERVIZIO DI

### ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 82 IN  
DATA 28.12.1998

^^

INTEGRAZIONI APPORTATE CON  
CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 5 IN DATA 22.02.1999

^^

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Salamino dr. Maria Grazia*

<b>ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - CONCESSIONE DELL' ACQUA POTABILE</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA - ESTENSIONI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - USI E LIMITAZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - TARIFFE - SPESE FISSE PER SERVIZI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO. FORNITURA PER USO CANTIERE</b>	<b>4</b>

<i>ART. 8 - ALLACCIAMENTO: MODALITA' DI ESECUZIONE. MANUTENZIONE</i>	5
<i>ART. 9 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI</i>	5
<i>ART. 10 - DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE - CONTRATTO</i>	6
<i>ART. 11 - ISTRUTTORIA</i>	6
<i>ART. 12 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE</i>	6
<i>ART. 13 - CONTATORI</i>	7
<i>ART. 14 - RUBINETTO DI ARRESTO</i>	7
<i>ART. 15 - ACCESSO AL LETTURISTA</i>	7
<i>ART. 16 - MANUTENZIONE CONTATORI</i>	7
<i>ART. 17 - VERIFICA DEI CONTATORI</i>	8
<i>ART. 18 - SIGILLATURA CONTATORE - DIVIETO MANOMISSIONE</i>	9
<i>ART. 19 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</i>	9
<i>ART. 20 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI INTERNI</i>	9
<i>ART. 21 - RESPOSABILITA' PER ROTTURE</i>	9
<i>ART. 22 - AVVISO DI GUASTI</i>	10
<i>ART. 23 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI</i>	10
<i>ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO</i>	10
<i>ART. 25 - UTENZE MOROSE</i>	10
<i>ART. 26 - CONTESTAZIONI E RECLAMI</i>	10
<i>ART. 27 - USO AGRICOLO NON PRODUTTIVO</i>	11
<i>ART. 28 - SERVITU' GRATUITA DI PASSAGGIO</i>	11
<i>ART. 29 - IDRANTI</i>	11
<i>ART. 30 - ACQUA NON POTABILE PER USO INDUSTRIALE</i>	11
<i>ART. 31 - DIVIETI</i>	12
<i>ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	12
<i>ART. 33 - CONTRAVVENZIONI - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO</i>	12
<i>ART. 34 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO. MODIFICAZIONI</i>	12
<i>ART. 35 - CONTROVERSIE</i>	13

## **ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune di ARSIERO esercita in economia il servizio dell'acquedotto comunale nelle more dell'applicazione della L.R. n.5 del 27 marzo 1998, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5.1.1994, n.36".

Il servizio per l'intero territorio comunale è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

## **ART. 2 - CONCESSIONE DELL' ACQUA POTABILE**

Il Comune di ARSIERO concede, dietro richiesta, ai proprietari, usufruttuari o inquilini di case, o ai conduttori di attività , situate lungo il percorso delle condutture dell'acquedotto comunale, l'uso dell'acqua potabile, ai patti e secondo le norme del presente Regolamento **quando ciò è tecnicamente possibile, con il conseguente abbandono di eventuali fonti idropotabili di carattere privato.**

## **ART. 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA - ESTENSIONI**

La rete delle condotte di distribuzione del civico acquedotto esistente nel territorio comunale, è riportata nella planimetria tenuta a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

A questa rete il Comune potrà aggiungere altre condotte di distribuzione in modo da servire tutti gli utenti compresi nelle zone già edificate.

In caso di nuove lottizzazioni, la ditta lottizzante sarà tenuta a realizzare, assieme alle altre opere di urbanizzazione l'allacciamento alla rete principale nella posizione indicata dall'Amministrazione Comunale con diametri delle tubazioni e materiali adeguati.

In caso di necessità la ditta lottizzante dovrà sostituire il tratto di tubazione ritenuta insufficiente al fine di assicurare una corretta portata a ogni nuova unità immobiliare da realizzare all'interno del Piano di Lottizzazione.

L'utente si intende allacciato nel momento in cui la rete comunale raggiunge il limite del lotto di proprietà o l'inizio della strada privata di collegamento al lotto stesso.

In ogni caso all'interno della proprietà, sia essa costituita dal lotto di terreno o dal fabbricato stesso, la proprietà dell'impianto, escluso il solo contatore dell'acqua, è dell'utente che si assume ogni responsabilità di eventuali rotture o danni, anche nei confronti di terzi, e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

## **ART. 4 - USI E LIMITAZIONI**

L'acqua concessa potrà venire utilizzata per usi domestici e produttivi, e i consumi verranno rilevati da appositi misuratori.

Nel caso di consumi rilevanti, il Comune si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti ( serbatoi di riserva - erogazione limitata nelle ore notturne - limitatori di erogazione - ecc.) per garantire la regolarità dell'erogazione in rete.

## **ART. 5 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO**

Il Comune ha facoltà di regolare o interrompere la somministrazione in qualsiasi momento per esigenze di servizio, per riparazione alle condutture, per cause di forza maggiore, ecc. senza che l'utente possa richiedere risarcimento danni.

Il Comune ha l'obbligo di preavvisare di tale interruzione ove possibile per iscritto.

Il Comune si riserva del pari, e sempre in caso di pubblico interesse, il diritto di limitare il consumo dell'acqua.

L'utente non ha alcun diritto di risarcimento danni per le interruzioni della somministrazione derivanti da esigenze di servizio, da riparazioni o da manutenzioni alle condotte, alle opere di presa e ai serbatoi, per cause di forza maggiore o per qualsiasi altra causa.

## **ART. 6 - TARIFFE - SPESE FISSE PER SERVIZI**

Il prezzo di cessione dell'acqua sarà quello stabilito dal Comune e regolato dalla tariffa, calcolata in base alle norme di Legge, e autorizzata dall'organo competente.

Ogni intervento del personale del Comune indicato nei successivi articoli, attivato anche a richiesta dell'utente, o in conseguenza della morosità, comporta il pagamento di un rimborso spese fisso, il cui importo è fissato dalla Giunta Comunale e periodicamente dallo stesso organo aggiornato.

Oltre al diritto per eventuali altri servizi richiesti dall'utente e offerti dal personale comunale, sono dovuti, in particolare i seguenti diritti richiamati dai sotto indicati articoli del presente Regolamento:

- art. 8 Spese per istruttorie di allacciamento;
- art. 8 Deposito cauzionale per allacci;
- art. 8 Spese per lavori di allaccio;
- art. 13 e 16 Spese per installazione e sostituzione contatori, (tenuto conto del materiale a corredo di cui all'art.4);
- art. 17 Spese per verifica contatori;
- art. 12 Spese per lettura di cambio utenza;
- art. 25 Spese per chiusura e riapertura contatori;
- art. 27 Mora e ingiunzione di pagamento;
- art. 29 Spese per sigillatura idranti.

La Giunta Comunale in occasione dell'aggiornamento degli importi su indicati, potrà provvedere all'aggiornamento degli importi delle ammende indicate negli artt. 10, 18, 31, e 33.

## **ART. 7 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO. FORNITURA PER USO CANTIERE**

La domanda di allacciamento al civico acquedotto deve essere redatta sul modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, sottoscritto dal richiedente o dal suo delegato, e al medesimo Ufficio Tecnico presentata. L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata alla presentazione della regolare concessione edilizia.

Nel caso il richiedente sia conduttore dell'immobile si intende, fino a prova contraria, che abbia ottenuto l'assenso del proprietario dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore. Nel caso in cui per servire l'utente si debba far passare le tubazioni comunali o installare apparecchiature o pozzetti su terreni di proprietà di terzi il richiedente deve far pervenire anche il nulla osta per le servitù di acquedotto quanto meno contemporaneamente alla richiesta di fornitura, esentando comunque il Comune da oneri e spese.

Nella domanda deve essere specificato l'uso cui è destinata la fornitura in base alle definizioni della tariffa vigente.

Con la medesima domanda viene richiesta la fornitura di acqua temporanea ad uso cantiere, la cui durata massima coinciderà con la durata della concessione o autorizzazione edilizia. Scaduto detto termine l'erogazione dell'acqua verrà sospesa d'ufficio.

#### **ART. 8 - ALLACCIAMENTO: MODALITA' DI ESECUZIONE. MANUTENZIONE**

A seguito della domanda di allacciamento può essere eseguito un sopralluogo tecnico.

Spetta al Comune determinare il diametro della presa in funzione dell'uso e della potenzialità dell'impianto, nonché il percorso delle tubazioni adduttrici dell'acqua e l'ubicazione del contatore tenuto conto, nei limiti del possibile, delle esigenze del richiedente.

Tutte le opere di derivazione a partire dalla condotta principale fino al contatore, compresa la valvola di arresto (vedi art. 16) e tutti i lavori di riattamento del suolo, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le riparazioni che si rendessero necessarie in qualsiasi momento, verranno eseguite a cura e a spese dell'utente, il quale sarà tenuto a versare un rimborso spese istruttorie ai sensi dell'art. 6, nonché un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere di allacciamento. Tale deposito verrà svincolato, dopo il collaudo dell'allacciamento. Nel caso di inerzia da parte dell'utente i lavori saranno eseguiti dal Comune addebitando le spese. Il relativo importo verrà calcolato in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 6.

#### **ART. 9 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI**

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Per ragioni igienico - sanitarie e tecniche sono assolutamente vietati ritorni di acqua dagli impianti privati. Qualora ciò si verificasse il Comune provvederà a diffidare l'utente e procederà all'addebito degli eventuali danni arrecati alle proprie condotte.

Sono altresì assolutamente vietati prelievi in aspirazione dalla rete idrica e, pertanto, gli impianti di autoclave dovranno essere forniti di apposita vasca di accumulo. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa da terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

## **ART. 10 - DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE - CONTRATTO**

La domanda di somministrazione di acqua potabile deve essere presentata all'U.T.C. e redatta su apposito modulo fornito dal Comune. L'autorizzazione alla somministrazione è subordinata all'abitabilità o agibilità del fabbricato.

Se la richiesta si riferisce ad un fabbricato privo di tale certificato il richiedente deve attestare che il fabbricato è stato realizzato anteriormente al 1977.

Per ottenere la somministrazione dell'acqua il richiedente dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di fornitura. Il contratto è redatto in duplice esemplare il cui originale rimane presso il Comune.

Nel contratto di fornitura deve essere indicato l'uso per il quale è richiesta la fornitura

Le concessioni decorrono dal primo giorno di fornitura dell'acqua e **valgono tre anni**; si intendono comunque rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti, con lettera raccomandata, tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

In caso di cessazione della fornitura il Comune procede alla liquidazione finale esigendo dall'utente il suo debito fino alla chiusura della fornitura.

E' ammessa la risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dal Codice Civile.

E' vietato destinare l'acqua per scopi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura o farsi concedente a terzi.

In caso di variazione d'uso, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio per l'aggiornamento contrattuale sotto pena della sospensione immediata della fornitura, senza alcun obbligo di preavviso, del pagamento della differenza di tariffa tra quella contrattuale e la effettiva, se questa è più favorevole al Comune, nonché del pagamento della penale stabilita in L. 100.000.

## **ART. 11 - ISTRUTTORIA**

La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposita fognatura o nei modi previsti dalle disposizioni normative in merito agli scarichi, allo scopo di evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori l'abitato, con danno alla pubblica igiene e della proprietà privata. In ogni caso non potranno essere effettuate forniture di acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

## **ART. 12 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE**

Nel caso di passaggio a terzi dell'immobile oggetto del servizio di erogazione, l'utente originario dovrà darne comunicazione al Comune: comunque non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se non quando il subentrante abbia assunto in proprio il contratto della concessione in corso, mediante impegno scritto, previa lettura di cambio di utenza, da effettuarsi personalmente o da parte del letturista Comunale. In tal caso è dovuto il diritto di cui all'art. 6.

Tuttavia il Comune sarà libero, senza pregiudizio del diritto che ad esso proviene dal comma precedente, di chiedere al nuovo inquilino il pagamento dell'acqua consumata, prima che questo abbia assunto in proprio il contratto di fornitura.

L'utente originario qualora non informi il Comune del trasferimento o locazione a terzi dell'immobile, è responsabile dei consumi effettuati nei locali dove avviene la somministrazione.

### **ART. 13 - CONTATORI**

Ogni utenza del civico acquedotto ( abitazioni, alberghi, negozi, esercizi pubblici, laboratori, industrie ecc.) deve essere munita di apposito contatore sigillato per la misurazione dei consumi d'acqua effettuati. Il contatore è di proprietà comunale.

Gli apparecchi di misura sono installati da personale dell'UTC, a spese degli utenti, dietro versamento del diritto di cui all'art. 6, a copertura delle spese di installazione, in posizione comoda alle letture e alle verifiche, ai limiti della proprietà, in appositi manufatti o in locali all'uopo predisposti; in ogni caso al riparo da possibili cause di deterioramento.

Nel caso di fabbricati con più di 1 (una ) unità immobiliari e di condomini verranno installati tanti contatori quante sono le unità immobiliari.

Nel caso di preesistenti unici contatori per più utenti, il consumo viene ripartito in parti uguali, fatta salva la facoltà da parte del Comune di chiedere la separazione delle misurazioni.

In caso di ristrutturazione dell'intero edificio l'utente dovrà provvedere a posizionare il contatore dell'acqua in adeguato manufatto posto ai limiti della proprietà.

Il progetto edilizio di costruzione o ristrutturazione dei fabbricati dovrà indicare la precisa posizione della nuova sede del contatore dell'acqua.

Nel caso di contatori già ubicati, ma in posizioni scomode o irregolari, il Comune al fine del ricollocamento del contatore in posizione comoda alla lettura e alle verifiche, stabilirà se i lavori devono essere effettuati dal Comune e a spese del proprietario o direttamente dal proprietario medesimo. Se l'utente si oppone, il Comune ha diritto di recedere dal contratto di somministrazione con sospensione dell'acqua. In ogni caso il Comune non assume alcun onere per il ripristino di eventuali opere di finitura all'interno di proprietà private.

### **ART. 14 - RUBINETTO DI ARRESTO**

A corredo del contatore vengono collocati, a cura e a spese dell'utente, un rubinetto di misura, una valvola di non ritorno, un rubinetto di arresto , e un giunto dielettrico. **Tale strumentazione deve essere verificata da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

In caso di inadempienza il Comune si sostituisce addebitando i costi dei materiali e le spese di installazione.

Ogni utenza, inoltre, dovrà essere munita di rubinetto di arresto al limite della proprietà accessibile, del quale i soli agenti comunali avranno le chiavi.

E' vietato all'utente, sotto le pene legali, di procurarsi, detenere o fare uso delle chiavi suddette.

### **ART. 15 - ACCESSO AL LETTURISTA**

L'utente sarà obbligato di concedere libero accesso in qualunque momento agli agenti incaricati dal Comune per la lettura del contatore e per le verifiche.

Gli agenti comunali, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nella proprietà privata, oltre che per effettuare la periodica rilevazione dei consumi, per ogni altra verifica sia dell'impianto di adduzione che degli apparecchi di utilizzazione. In caso di opposizione da parte dell'utente il Comune sospenderà la fornitura dell'acqua.

### **ART. 16 - MANUTENZIONE CONTATORI**

In caso di cattivo o irregolare funzionamento, su segnalazione immediata dell'utente o a seguito di sopralluogo del personale incaricato, il contatore dovrà essere immediatamente riparato o sostituito a cura e spese del Comune.

L'irregolare funzionamento sarà dichiarato dal Comune dietro suo insindacabile giudizio, previo sopralluogo del personale incaricato.

In ogni caso il Comune ha la facoltà di sostituire il contatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza l'obbligo di preavviso. Nel caso di rotture per negligenze dell'utente, oltre le diverse sanzioni più avanti stabilite, verrà addebitato allo stesso il costo del contatore più il diritto di sostituzione.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i locali dei contatori, come pure i pozzetti e le nicchie assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

La coibentazione dei contatori ed accessori è a completo carico dell'utente che vi provvede con materiali compatibili con la raccorderia in loco.

L'utente deve proteggere il contatore dal gelo provvedendo ad isolare gli apparecchi di misura e gli impianti idrici con materiali coibenti con esclusione delle lane naturali, argilla e vermiculite od altro materiale aggressivo alle rubinetterie. E' vietato cambiare la quota del contatore rispetto al pavimento o al terreno.

### **ART. 17 - VERIFICA DEI CONTATORI**

Qualora l'utente creda esistere una irregolarità nel funzionamento del contatore, dovrà darne immediato avviso per iscritto al Comune con l'esplicita richiesta della verifica in sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'utente in questo sopralluogo potrà essere assistito da un tecnico di sua fiducia. L'esito della verifica viene redatto su un apposito verbale firmato dalle parti.

Qualora dalla verifica risultasse che le registrazioni dei contatori superino i limiti di tolleranza +/- 20% rispetto ai consumi medi degli ultimi tre anni, o in mancanza al consumo medio di utenza analoga si procederà alla ricostruzione dei consumi in base ai consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni di somministrazione negli ultimi tre anni, oppure in mancanza di ciò in base al consumo medio di utenza analoga.

Nel caso in cui il contatore verificato registrasse consumi regolari, sarà addebitata all'utente la somma di cui all'art.6, a copertura delle spese sostenute dal Comune per la verifica del contatore.



## **ART. 18 - SIGILLATURA CONTATORE - DIVIETO MANOMISSIONE**

Ai rubinetti di raccordo dei contatori con i tubi di diramazione saranno applicati i sigilli del Comune. E' proibito all'utente qualsiasi rottura dei sigilli. La manomissione l'alterazione o la rottura del contatore o dei sigilli da parte dell'utente, anche se causata da terzi, darà luogo alla sospensione dell'erogazione dell'acqua e all'applicazione dell'ammenda stabilita in L.500.000, salvo il diritto di risarcimento del danno ed ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale, compresa la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di frode.

Inoltre qualora i fatti sopra indicati avessero compromesso la regolarità e l'esattezza della misurazione dell'acqua, il Comune ha il diritto di addebitare il consumo per il periodo presumibile corrispondente all'errata o falsata misura, secondo la potenzialità presumibile dell'impianto senza tener conto delle indicazioni del contatore, avuto in particolare riguardo al consumo medio del triennio precedente o, in mancanza, al consumo medio di utenza analoga. L'ammenda non sarà applicata se la rottura accidentale del contatore o dei sigilli sarà tempestivamente comunicata all'UTC.

## **ART. 19 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

La manutenzione dell'impianto, escluso il contatore, all'interno della proprietà privata, viene eseguita a cura e spese dell'utente che ne conserva la proprietà. Detto impianto deve comunque rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, allo scopo di evitare pericoli all'utente o a terzi e disturbi alla rete di distribuzione del Comune.

Gli utenti sono tenuti, pena la sospensione dell'acqua, a provvedere direttamente all'immediata riparazione dei guasti che si verificassero nelle tubazioni di loro proprietà: tutti i consumi rilevati dal misuratore, e quindi anche l'acqua andata dispersa, verranno interamente addebitati.

**Nel caso l'utente installi una apparecchiatura per il trattamento domestico delle acque potabili (es. un addolcitore) deve, ai sensi del Decreto 21.12.1990 n. 443, notificare l'installazione all'ASL competente per territorio.**

## **ART. 20 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI INTERNI**

Il Comune può prescrivere in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenga necessarie per il buon funzionamento della rete di sua proprietà e la sicurezza della fornitura.

L'utente è tenuto ad eseguire le suddette prescrizioni entro i termini fissati dal Comune. In caso di inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fintanto che l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che questi possa richiedere alcun riconoscimento o indennizzo.

## **ART. 21 - RESPONSABILITA' PER ROTTURE**

Gli utenti assumono la piena responsabilità verso terzi di ogni danno che tragga origine dall'esercizio o dalla collocazione del loro allaccio, esclusa la forza maggiore.

Il Comune può eseguire controlli o verifiche all'impianto dell'utente al solo scopo di garantirsi da disservizi e da infrazioni al contratto, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per qualsiasi danno.

## **ART. 22 - AVVISO DI GUASTI**

Gli utenti sono obbligati ad avvertire immediatamente l'U.T.C. dei guasti che avvenissero nelle diramazioni soggette a manutenzione da parte del Comune, allo scopo di rendere possibile la pronta riparazione.

## **ART. 23 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI**

I consumi registrati dal contatore verranno rilevati periodicamente dagli agenti comunali. Può tuttavia richiedersi che i consumi vengano constatati e comunicati al Comune, dall'utente stesso, nel caso in cui lo stesso sia assente durante il normale giro di letture. In tal caso l'incaricato lascerà apposta cartolina che l'utente dovrà compilare entro il termine assegnato, riportando la lettura attuale del contatore, e restituire al Comune tramite il servizio postale o personalmente.

In mancanza sia del rilievo da parte degli agenti comunali, sia della comunicazione da parte dell'utente, verrà addebitato, salvo successivo conguaglio, un consumo minimo stimato sulla base dei consumi verificatesi in analoghi periodi e condizioni di somministrazione, oppure in base al periodo precedente se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Per ogni bolletta dei consumi d'acqua verrà addebitata la spesa per la spedizione postale e per la bollettazione arrotondando il totale alle cento lire superiori.

Quando il letturista constata una lettura dubbia dovuta al mal funzionamento del contatore, il Comune ha diritto di addebitare il consumo secondo la potenzialità presumibile dell'impianto senza tener conto delle indicazioni del contatore, avuto riguardo al consumo medio del triennio precedente o, in mancanza, al consumo medio di utenza analogo, fatto salvo quanto previsto dall'art.15.

## **ART. 24 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le fatturazioni dei consumi devono essere pagate a cura degli utenti presso l'ufficio postale o Istituti di credito autorizzati entro la scadenza indicata nelle bollette.

Il Comune si riserva di variare, per necessità particolari e per fondati motivi, le modalità dei pagamenti e la data di scadenza degli stessi.

## **ART. 25 - UTENZE MOROSE**

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza, la riscossione delle bollette o fatture verrà effettuata nelle forme indicate dal T.U. delle disposizioni di Legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, come da DPR n.43/88

Il Comune ha il diritto di sospendere l'erogazione idrica e ciò senza pregiudizio né del suo credito, né dell'azione legale che potrà esercitare per la realizzazione del suo credito stesso.

Analogo discorso vale per il mancato pagamento delle fatture emesse per i lavori di cui agli artt. 3, e 8.

Le spese di ripristino della somministrazione sono a carico dell'utente, come determinate ai sensi dell'art.6, e vanno versate in anticipo.. Per il mancato pagamento delle bollette vengono applicati gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito nell'art. 6.

## **ART. 26 - CONTESTAZIONI E RECLAMI**

Tutti i reclami riguardanti i guasti, le interruzioni, e in genere l'andamento del servizio, devono essere inoltrati esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualsiasi reclamo presentato dagli utenti per consumi anomali con conseguente maggior importo da pagare, sarà preso in considerazione solo se accompagnato dalla bolletta di pagamento riferentesi al periodo considerato nel reclamo.

Il pagamento delle fatturazioni dei consumi non potrà essere differito, e tanto meno ridotto, nemmeno in caso di contestazione.

#### **ART. 27 - USO AGRICOLO NON PRODUTTIVO**

Il Comune può concedere l'acqua per usi agricoli non produttivi, su richiesta scritta dell'interessato, fermo restando quanto richiamato all'art. 4 e 5.

#### **ART. 28 - SERVITU' GRATUITA DI PASSAGGIO**

L'utente è obbligato a concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio, l'appoggio e l'infissione di quanto è necessario per l'esercizio della concessione.

Qualora la derivazione dell'acqua venisse fatta da una tubazione privata l'utente, oltrechè il Comune, dovrà richiedere il permesso di allacciamento anche al proprietario interessato che potrà verificare la sufficienza delle portate, pur essendo l'allacciamento privato parte integrante dell'impianto idrico comunale.

#### **ART. 29 - IDRANTI**

Per gli utenti che ne facciano richiesta verrà concesso, oltre all'allacciamento a contatore, anche l'allacciamento degli idranti antincendio, alle condizioni previste dall'art. 8. Detto allacciamento sarà munito di saracinesca di arresto alla presa.

Tutti gli idranti e le bocche antincendio non muniti di contatore verranno sigillati dal Comune. La rottura dei sigilli è consentita solo nel caso di uso degli idranti e delle bocche antincendio dovuto a pericolo di incendio e deve essere segnalata entro 24 ore all'Ufficio Tecnico Comunale.

Per ogni idrante e bocca antincendio soggetti a sigillatura è dovuto al Comune un corrispettivo fisso annuale di cui all'art.6.

#### **ART. 30 - ACQUA NON POTABILE PER USO INDUSTRIALE**

L'uso dell'acqua non potabile verrà concesso alle industrie che ne faranno richiesta a discrezione dell'Amministrazione Comunale e limitatamente alle zone servite dall'apposita rete. Il prezzo viene stabilito dall'Amministrazione all'inizio di ciascun anno in base ai costi di acquisto, di ammortamento e di gestione e non è soggetto ad approvazione da parte dell'organo competente.

### **ART. 31 - DIVIETI**

L'utente non può cedere l'acqua a terzi, usarla per applicazioni o in luoghi diversi da quelli stabiliti dal presente Regolamento senza preventiva autorizzazione del Comune; non può inoltre manomettere sigilli, misuratori, condutture e qualsiasi altra apparecchiatura collocata a monte del contatore.

E' fatto divieto:

- di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini e dalle prese di lavaggio delle fognature, se non da parte del personale autorizzato per gli usi cui dette bocche sono destinate;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. L'utilizzo improprio delle bocche antincendio è sanzionato con la somma di L. 1.000.000 oltre al pagamento dell'acqua consumata ed al risarcimento del danno causato. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche agli impianti elencati ai punti precedenti .

### **ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune si riserva, in caso di pubblico interesse, il diritto di revocare, con preventiva informazione, le concessioni fatte, in qualunque epoca, senza che gli utenti possano pretendere qualsiasi compenso.

### **ART. 33 - CONTRAVVENZIONI - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Le contravvenzioni al presente Regolamento verranno rilevate dagli agenti comunali i quali stenderanno processo verbale. Qualunque reclamo contro l'operato degli agenti comunali dovrà essere direttamente rivolto per iscritto al Sindaco.

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si procederà penalmente, con denuncia al Magistrato, per le contravvenzioni a questo Regolamento l'utente sarà soggetto ad una ammenda da un minimo di L.200.000, al massimo di L.2.000.000, fermo rimanendo le ammende previste ai precedenti artt.10, 17 e 33. Tali ammende saranno applicate dal Responsabile del Servizio a suo insindacabile giudizio e graduate secondo la gravità dell'infrazione commessa. Il Comune procederà, di pieno diritto, alla sospensione del servizio di fornitura dell'acqua fino a che ogni cosa sia riportata alla normalità e sia pagata l'ammenda inflitta, sempre restando fermi per l'utente gli obblighi del contratto. Analogamente nel caso in cui l'utente non ottemperi anche ad una soltanto delle condizioni particolari e generali regolanti la fornitura ed alle prescrizioni tecniche sugli impianti. L'ammontare dell'ammenda sarà aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale .

### **ART. 34 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO. MODIFICAZIONI**

Il presente Regolamento forma parte integrante del Contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Esso è obbligatorio per tutti gli utenti ed annulla e sostituisce i precedenti.

L'utente ha diritto di averne copia od estratto all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento. Tali eventuali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di forniture, salvo che esse non diano formale disdetta del contratto in atto.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi del diritto comune.

**ART. 35 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente l'Autorità del Foro di Vicenza.

\*\*\*\*\*

